

2001: -5 miliardi;

2002: -5 miliardi.

Totale compensazione:

2000: -2.040 miliardi;

2001: -2.040 miliardi;

2002: -2.040 miliardi.

Compensazione n. 6

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis.

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602).

1. All'articolo 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni, dopo la lettera *h*) aggiungere la seguente:

« *h-bis*) le ritenute dagli enti del settore pubblico allargato di cui alle Tabelle A e B, allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno i conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato »;

2. Al comma 1, lettera *b*), dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono aggiunte le seguenti parole: « , ad esclusione delle ritenute alla fonte operate dagli enti del settore pubblico allargato, di cui alle Tabelle A e B, allegata alla legge del 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato ».

Compensazione n. 7

Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

ART. 12-bis.

(Disposizioni in materia di gas metano).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000, l'aliquota agevolata dell'imposta di con-

sumo di gas metano per usi domestici ed usi di riscaldamento individuale, applicata nei territori di cui all'articolo 1 del Testo Unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è soppressa.

Compensazione n. 8

Dopo l'articolo 17 aggiungere il seguente:

ART. 17-bis.

(Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario e missioni).

1. Per il triennio 2000-2002, gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dello Stato, ivi compreso quello addetto agli uffici di diretta collaborazione del Ministro di cui all'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734, sono ridotti al 60 per cento, con esclusione degli stanziamenti relativi all'amministrazione della pubblica sicurezza per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica ed ai Vigili del fuoco.

2. Agli stanziamenti relativi all'indennità ed al rimborso delle spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale e all'estero si applica la riduzione del 50 per cento con le predette esclusioni.

Compensazione n. 9

Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

(Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario).

Per il triennio 2000-2002, le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ad

eccezione degli enti locali, non possono autorizzare il ricorso al lavoro straordinario dei propri dipendenti.

Compensazione n. 10

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

(Disposizioni in materia di IVA).

1. Alla Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere i numeri 24), 62), 63), 64) 123-ter) e 127-decies);

b) al numero 76) sono soppresse le parole: « estratti o essenze di caffè, di tè e di matè »;

c) al numero 127-novies, aggiungere in fine le seguenti parole: « con esclusione delle prestazioni relative al "business class" ».

Compensazione n. 11

All'articolo 61, Tabella C, Ministero per i beni e le attività culturali, legge 163 del 1985 e articolo 7 della legge n. 1213 del 1965 come sostituito dall'articolo 24 del decreto-legge n. 26 del 1994, convertito con modificazioni, dalle legge n. 153 del 1994: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (7.1.2.2. — Fondo unico per lo spettacolo — capp. 4301, 4302, 4303, 4304, 4305, 4306; 7.2.1.1. — Fondo unico per lo spettacolo — capp. 8211, 8212/p, 8213, 8214, 8215), apportare le seguenti variazioni:

2000: -900 miliardi;

2001: -900 miliardi;

2002: -900 miliardi.

Compensazione n. 12

All'articolo 61, Tabella D, legge n. 298 del 1998: attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse. Articolo 1, comma 1: prosecuzione degli interventi per le aree depresse (quote aggiuntive) (7.2.1.8. — Aree depresse — cap. 8590), apportare le seguenti variazioni:

2000: -1.500 miliardi;

2001: -2.000 miliardi;

2002: -2.000 miliardi.

Compensazione n. 13

All'articolo 18, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per il triennio 2000-2002 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ed all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, non possono conferire compensi ai dipendenti pubblici che siano componenti di organi di amministrazione, di revisione e di collegi sindacali.

Conseguentemente, è abrogato il comma 126 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e sostituito il titolo dell'articolo 19 con il seguente: (Disposizioni in materia di indennità e di compensi).

Compensazione n. 14

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

(Disposizioni in materia di imposte su determinati redditi di capitale).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000 si applica una imposta sulle transazioni finanziarie denominate in valuta non comunitaria, con aliquota proporzionale pari allo 0,1 per cento.

2. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le norme di attuazione del presente articolo.

Compensazione n. 15

(A.C. 6557 - sezione 3)

ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 9.

*(Imposta di registro sui conferimenti
in società).*

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 50 è sostituito dal seguente:

« ART. 50. — *(Atti ed operazioni concernenti società, enti, consorzi, associazioni ed altre organizzazioni commerciali od agricole).* — 1. Per gli atti costitutivi e per gli aumenti di capitale o di patrimonio di società o di enti, diversi dalle società, compresi i consorzi, le associazioni e le altre organizzazioni di persone o di beni con o senza personalità giuridica aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole, con conferimento di immobili o diritti reali immobiliari, la base imponibile è costituita dal valore dei beni o diritti conferiti al netto delle passività e degli oneri delle società, enti, consorzi, associazioni e altre organizzazioni commerciali o agricole, nonché delle spese e degli oneri inerenti alla costituzione o all'esecuzione dell'aumento calcolati forfetariamente nella misura del 2 per cento del valore dichiarato fino a lire 200 milioni e dell'1 per cento per la parte eccedente, e in ogni caso in misura non superiore a lire 1 miliardo »;

b) nell'articolo 2 della Tariffa allegata, parte I, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Contratti di associazione in partecipazione con apporto di beni diversi da quelli indicati nell'articolo 1 e nel successivo articolo 7: lire 250.000. »;

c) nell'articolo 4 della predetta Tariffa:

1) al comma 1, lettere a), numeri 3), 5) e 6), e), f) e g), nella colonna delle aliquote, le parole: « 1 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « lire 250.000 »;

2) le note sono sostituite dalle seguenti:

« NOTE — I) La proprietà ed i diritti reali su immobili o unità da diporto si intendono conferiti alla data dell'atto che comporta il loro trasferimento o la loro costituzione.

II) L'imposta di cui alla lettera e) si applica se l'atto di regolarizzazione è registrato entro un anno dall'apertura della successione. In ogni altro caso di regolarizzazione di società di fatto, ancorché derivanti da comunioni ereditarie, l'imposta si applica a norma dell'articolo 22 del testo unico.

III) Per gli atti propri delle società ed enti diversi da quelli indicati nel presente articolo si applica l'articolo 9 della tabella.

IV) Gli atti di cui alla lettera a) sono soggetti all'imposta nella misura fissa di lire 250.000 se la società destinataria del conferimento ha la sede legale o amministrativa in altro Stato membro dell'Unione europea.

V) Per gli atti propri dei gruppi europei di interesse economico contemplati alla lettera a), numero 4), si applicano le imposte ivi previste. »;

d) sono abrogati il comma 3 dell'articolo 19, il comma 6 dell'articolo 27, la lettera g) del comma 1 dell'articolo 43.

2. Per gli aumenti di capitale sociale, le disposizioni contenute nel comma 1 si ap-

plicano a decorrere da quelli sottoscritti nel trimestre in corso al 31 dicembre 1999, la cui denuncia deve presentarsi successivamente a tale data.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE

Sopprimerlo.

9. 13. (ex 10. 512) Malavenda.

Sopprimere il comma 1.

9. 14. (ex 10. 511) Malavenda.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

9. 11. (ex 10. 510) Malavenda.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: degli oneri delle società con le seguenti: degli oneri accollati alle società.

9. 19. Governo.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

9. 12. (ex 10. 509) Malavenda.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

9. 8. (ex 10. 508) Malavenda.

Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 1.

9. 9. (ex 10. 507) Malavenda.

Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 2.

9. 10. (ex 10. 506) Malavenda.

Al comma 1, numero 2), sopprimere la nota I.

9. 5. (ex 10. 505) Malavenda.

Al comma 1, numero 2), sopprimere la nota II.

9. 6. (ex 10. 504) Malavenda.

Al comma 1, numero 2), sopprimere la nota III.

9. 7. (ex 10. 503) Malavenda.

Al comma 1, numero 2), sopprimere la nota IV.

9. 4. (ex 10. 502) Malavenda.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

9. 3. (ex 10. 500) Malavenda.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il termine di cui al comma 3 dell'articolo 70 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina, prorogato al 31 dicembre 1999, dall'articolo 4, comma 14, della legge 27 dicembre 1997, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2001. Alle relative minori entrate provvede la Cassa per la formazione della proprietà contadina, mediante versamento, previo accertamento da parte della Amministrazione finanziaria, all'entrata del bilancio dello Stato.

9. 1 (ex 10. 1) Repetto, Ferrari, Brugger.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il termine di cui al comma 3 dell'articolo 70 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente le agevolazioni tributarie per la Formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina, prorogato al 31 dicembre 1999, dall'articolo 4, comma 14, della legge 27 dicembre 1997, è

ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2001. Alle relative minori entrate provvede la Cassa per la formazione della proprietà contadina, mediante versamento, previo accertamento da parte della Amministrazione finanziaria, all'entrata del bilancio dello Stato.

Conseguentemente alla Tab. A modificare gli importi come segue:

Ministero ambiente:

2000: — 100md;

2001: — 75md.

Ministero degli affari esteri:

2000: — 100md;

2001: — 75md.

9. 2. (ex Tab. A. 159.) Scarpa Bonazza Buora, De Ghislanzoni, Misuraca, Giudice, Fratta Pasini, Scaltritti, Marras, Dell'Utri, Collavini, Amato.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

1. L'articolo 5, allegato A — Tariffa, parte prima — atti soggetti a registrazione in termine fisso, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, relativi alle locazioni ed affitti di beni immobili e concessioni su beni demaniali, è abrogato.

Seguono compensazioni del gruppo Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

9. 01. (ex 10. 0. 2) Molgora, Frosio Roncalli, Paolo Colombo.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

L'aliquota del due per cento prevista dall'articolo 5, comma 1, lettera *b*) della Tariffa, parte prima del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di regi-

stro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, relativamente alle locazioni ed affitti di beni immobili, è ridotta all'uno per cento.

Seguono compensazioni del gruppo Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

9. 02. (ex 10. 0. 3) Molgora, Frosio Roncalli, Paolo Colombo.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

(Disposizioni in materia di imposte ipotecarie e catastali).

1. L'esenzione dell'asse ereditario prevista per l'imposta di successione è applicata anche alle imposte ipotecarie e catastali.

Seguono compensazioni del gruppo Lega forza nord per l'indipendenza della Padania n. 9, 11, 10, 12, 14 e 15.

9. 03. (ex 10. 0. 4) Molgora, Giancarlo Giorgetti.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

(Disposizioni in materia di imposte ipotecarie e catastali).

1. In caso di successione in linea retta o fra coniugi, gli immobili sono soggetti alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa.

Seguono compensazioni del gruppo Lega forza nord per l'indipendenza della Padania n. 9, 11, 10, 12, 14 e 15.

9. 04. (ex 10. 0. 5) Molgora, Giancarlo Giorgetti.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

(Disposizioni in materia di imposta sui consumi di gas metano).

1. Della base imponibile utilizzata per il calcolo dell'imposta sul valore aggiunto sui consumi di gas metano non fanno parte la relativa imposta di consumo e l'addizionale regionale all'imposta di consumo di cui all'articolo 10 del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68.

Seguono compensazioni del gruppo Lega forza nord per l'indipendenza della Padania n. 1, 2, 3, 8, 9, 10 e 15.

9. 05. (ex 10. 0. 6) Molgora, Giancarlo Giorgetti, Stucchi, Ballaman, Frosio Roncalli, Faustinelli.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

(Misure fiscali per il sostegno fondo piccole e medie imprese).

Le operazioni di credito superiori a 18 mesi poste in essere dagli operatori non bancari di intermediazione finanziaria iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 385/93 (testo unico bancario), sono assoggettati a titolo di imposta sostitutiva ad un prelievo pari allo 0,25 per cento dell'importo contrattato, in misura analoga a quanto già previsto ed in vigore per i contratti posti in essere dagli istituti di credito.

Le entrate relative a questo provvedimento sono finalizzate al finanziamento della legge n. 448 del 1998, misure di finanza pubblica per la stabilizzazione dello sviluppo.

Seguono compensazioni del gruppo MISTO-UDEUR.

9. 06. (ex 10. 0. 8) Manzione, Mastella, Acierno, Bagliani.

**COMPENSAZIONI
DEL GRUPPO LEGA FORZA NORD
PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA**

All'articolo 17, al comma 1, lettera a), dopo le parole: al comma 2 aggiungere le seguenti: l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Per l'anno 2000 è assicurata una ulteriore riduzione non inferiore all'1,5 per cento rispetto al personale in servizio dal 31 dicembre 1997 » e.

Compensazione n. 1

All'articolo 16, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sostituire le parole: « 629 miliardi, in lire 1.761 miliardi ed in lire 2.269 miliardi » con le seguenti: « 380 miliardi, in lire 1.500 miliardi ed in lire 2.000 »;

b) al comma 2, sostituire le parole: « 236 miliardi, in lire 660 miliardi ed in lire 850 miliardi » con le seguenti: « 186 miliardi, in lire 610 miliardi ed in lire 800 miliardi ».

Compensazione n. 2.

All'articolo 24, comma 4, sostituire le parole: del 5 per cento con le seguenti: del 10 per cento.

Compensazione n. 3.

All'articolo 61, Tabella A, apportare le seguenti variazioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: -700 miliardi;

2001: -700 miliardi;

2002: -700 miliardi.

Ministero degli affari esteri:

2000: -200 miliardi;

2001: -200 miliardi;

2002: -200 miliardi.

Ministero della pubblica istruzione:

2000: -300 miliardi;

2001: -300 miliardi;

2002: -300 miliardi.

Ministero dei trasporti e della navigazione:

2000: -100 miliardi;

2001: -100 miliardi;

2002: -100 miliardi.

Ministero dell'ambiente:

2000: -70 miliardi;

2001: -70 miliardi;

2002: -70 miliardi.

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:

2000: -90 miliardi;

2001: -90 miliardi;

2002: -90 miliardi.

Ministero dell'interno:

2000: -50 miliardi;

2001: -50 miliardi;

2002: -50 miliardi.

Totale compensazione:

2000: -1.510 miliardi;

2001: -1.510 miliardi;

2002: -1.510 miliardi.

Compensazione n. 4.

All'articolo 61, alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: -400 miliardi;

2001: -400 miliardi;

2002: -400 miliardi.

Ministero delle politiche agricole:

2000: -200 miliardi;

2001: -200 miliardi;

2002: -200 miliardi.

Ministero delle comunicazioni:

2000: -50 miliardi;

2001: -50 miliardi;

2002: -50 miliardi.

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:

2000: -250 miliardi;

2001: -250 miliardi;

2002: -250 miliardi.

Tale compensazione:

2000: -900 miliardi;

2001: -900 miliardi;

2002: -900 miliardi.

Compensazione n. 5.

All'articolo 61, tabella C, apportare le seguenti variazioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

Legge n. 146 del 1980: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980):

Articolo 36: Assegnazione a favore dell'Istituto nazionale di statistica - cap. 2504/p):

2000: -100 miliardi;

2001: -100 miliardi;

2002: -100 miliardi.

Articolo 36: Finanziamento censimenti (3.1.2.36. — Istituto nazionale di statistica — cap. 2504/p):

2000: -85 miliardi;

2001: -85 miliardi;

2002: -85 miliardi.

Legge n. 20 del 1994: Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti: articolo 4: Autonomia finanziaria (3.1.3.10. — Corte dei conti — cap. 2815):

2000: -100 miliardi;

2001: -100 miliardi;

2002: -100 miliardi.

Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (3.1.3.2. — Presidenza del Consiglio dei ministri — capp. 2710, 2711, 2712, 2713, 2714):

2000: -500 miliardi;

2001: -500 miliardi;

2002: -500 miliardi.

Legge n. 385 del 1990: Disposizioni in materia di trasporti (3.1.2.10. — Ente nazionale di assistenza al volo — cap. 1930):

2000: -50 miliardi;

2001: -50 miliardi;

2002: -50 miliardi.

Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio: articolo 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (7.1.3.1. — Fondi di riserva — cap. 4355):

2000: -50 miliardi;

2001: -50 miliardi;

2002: -50 miliardi.

Ministero degli affari esteri:

Legge n. 7 del 1981: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto a favore dei Paesi in via di sviluppo e decreto legge n. 155 del 1933, convertito con modificazioni, dalle legge n. 243 del 1993 (3.1.1.0. — Funzionamento — capp. 2150, 2151 ...):

2000: -250 miliardi;

2001: -250 miliardi;

2002: -250 miliardi.

Ministero dei lavori pubblici:

Legge n. 431 del 1998: Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili ad uso abitativo (articolo 11 comma 1) (7.1.2.1. — Sostegno all'accesso alle locazioni abitative — cap. 4201):

2000: -200 miliardi;

2001: -200 miliardi;

2002: -2100 miliardi.

Ministero del commercio con l'estero:

Legge n. 68 del 1997: Riforma dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero: articolo 8, comma 1, lettera a) ... (4.1.2.1. - cap. 2100):

2000: -100 miliardi;

2001: -100 miliardi;

2002: -100 miliardi.

Articolo 8, comma 1, lettera b) (4.1.2.1. - cap. 2101):

2000: -50 miliardi;

2001: -50 miliardi;

2002: -50 miliardi.

Legge n. 549 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: articolo 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (4.1.2.2. — Contributi ad enti ed altri organismi — cap. 2130):

2000: -50 miliardi;

2001: -50 miliardi;

2002: -50 miliardi.

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:

Legge n. 537 del 1993: Interventi correttivi di finanza pubblica: articolo 5, comma 1, lettera a) (2.1.2.3. — Finanziamento ordinario delle Università statali — cap. 1263):

2000: -500 miliardi;

2001: -500 miliardi;

2002: -500 miliardi.

Ministero dei beni culturali e ambientali: legge n. 190 del 1975: Norme relative al funzionamento della biblioteca nazionale centrale « Vittorio Emanuele II » (3.1.1.0. — Funzionamento — cap. 1601):

2000: -5 miliardi;

2001: -5 miliardi;

2002: -5 miliardi.

Totale compensazione:

2000: -2.040 miliardi;

2001: -2.040 miliardi;

2002: -2.040 miliardi.

Compensazione n. 6

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis.

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602).

1. All'articolo 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni, dopo la lettera *h)* aggiungere la seguente:

« *h-bis)* le ritenute dagli enti del settore pubblico allargato di cui alle Tabelle A e B, allegate alla legge 29 ottobre 1984,

n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno i conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato »;

2. Al comma 1, lettera *b)*, dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono aggiunte le seguenti parole: « , ad esclusione delle ritenute alla fonte operate dagli enti del settore pubblico allargato, di cui alle Tabelle A e B, allegate alla legge del 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato ».

Compensazione n. 7

Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

ART. 12-bis.

(Disposizioni in materia di gas metano).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000, l'aliquota agevolata dell'imposta di consumo di gas metano per usi domestici ed usi di riscaldamento individuale, applicata nei territori di cui all'articolo 1 del Testo Unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è soppressa.

Compensazione n. 8

Dopo l'articolo 17 aggiungere il seguente:

ART. 17-bis.

(Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario e missioni).

1. Per il triennio 2000-2002, gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dello Stato, ivi compreso quello addetto agli uffici di diretta collaborazione del Ministro di cui all'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734, sono ridotti al 60 per cento, con esclusione degli stanziamenti relativi all'amministrazione

della pubblica sicurezza per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica ed ai Vigili del fuoco.

2. Agli stanziamenti relativi all'indennità ed al rimborso delle spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale e all'estero si applica la riduzione del 50 per cento con le predette esclusioni.

Compensazione n. 9

Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

(Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario).

Per il triennio 2000-2002, le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ad eccezione degli enti locali, non possono autorizzare il ricorso al lavoro straordinario dei propri dipendenti.

Compensazione n. 10

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

(Disposizioni in materia di IVA).

1. Alla Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere i numeri 24), 62), 63), 64) 123-ter) e 127-decies);

b) al numero 76) sono soppresse le parole: « estratti o essenze di caffè, di tè e di matè »;

c) al numero 127-novies, aggiungere in fine le seguenti parole: « con esclusione delle prestazioni relative al "business class" ».

Compensazione n. 11

All'articolo 61, Tabella C, Ministero per i beni e le attività culturali, legge 163 del 1985 e articolo 7 della legge n. 1213 del 1965 come sostituito dall'articolo 24 del decreto-legge n. 26 del 1994, convertito con modificazioni, dalle legge n. 153 del 1994: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (7.1.2.2. — Fondo unico per lo spettacolo — capp. 4301, 4302, 4303, 4304, 4305, 4306; 7.2.1.1. — Fondo unico per lo spettacolo — capp. 8211, 8212/p, 8213, 8214, 8215), apportare le seguenti variazioni:

2000: -900 miliardi;

2001: -900 miliardi;

2002: -900 miliardi.

Compensazione n. 12

All'articolo 61, Tabella D, legge n. 298 del 1998: attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse. Articolo 1, comma 1: prosecuzione degli interventi per le aree depresse (quote aggiuntive) (7.2.1.8. — Aree depresse — cap. 8590), apportare le seguenti variazioni:

2000: -1.500 miliardi;

2001: -2.000 miliardi;

2002: -2.000 miliardi.

Compensazione n. 13

All'articolo 18, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per il triennio 2000-2002 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ed all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, non possono conferire compensi ai dipendenti pubblici che siano componenti di organi di amministrazione, di revisione e di collegi sindacali.

Conseguentemente, è abrogato il comma 126 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e sostituito il titolo dell'articolo 19 con il seguente: (Disposizioni in materia di indennità e di compensi).

Compensazione n. 14

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

(Disposizioni in materia di imposte su determinati redditi di capitale).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000 si applica una imposta sulle transazioni finanziarie denominate in valuta non comunitaria, con aliquota proporzionale pari allo 0,1 per cento.

2. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le norme di attuazione del presente articolo.

Compensazione n. 15

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO MISTO-UDEUR

All'articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il comma 2 è sostituito dal seguente: 2. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7, per il periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 2000 e per i tre successivi, l'aliquota è stabilita, rispettivamente nelle misure del 6,3 per cento, del 5,9 del 5,65 e del 5,15 per cento. A decorrere dal quarto periodo d'imposta successivo, l'aliquota è stabilita nella misura del 6 per cento.

Compensazione n. 1

All'articolo 61, tabella A, rubrica « Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica », sono apportate le seguenti variazioni:

2000: — 40.000;

2001: — 26.666;

2002: — 20.000.

Compensazione n. 2

All'articolo 61, alla tabella B, rubrica « Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica », sono apportate le seguenti variazioni:

2000: — 200.000;

2001: — 133.333;

2002: — 100.000.

Compensazione n. 3

All'articolo 61, alla tabella A, rubrica « Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica », sono apportate le seguenti variazioni:

2000: — 400.000;

2001: — 266.666;

2002: — 200.000.

Compensazione n. 4

(A.C. 6557 — sezione 4)

ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 10.

(Disposizioni fiscali per il settore della nautica e per l'industria armatoriale).

1. È soppressa la tassa sulle concessioni governative di rilascio e annuale per la patente di abilitazione al comando o alla condotta di imbarcazioni da diporto, compresi i motoscafi, e di navi da diporto prevista dall'articolo 16 della nuova tariffa delle tasse sulle concessioni governative introdotta con decreto del Ministro delle

finanze del 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995.

2. All'articolo 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51, concernente la tassa di stazionamento dovuta per unità da diporto, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Le navi e le imbarcazioni (a motore o a vela con motore ausiliario) da diporto nazionali sono soggette al pagamento della tassa di stazionamento annuale. »;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. L'importo della tassa di stazionamento dovuta è determinato sommando all'importo fisso di lire 360.000 le seguenti somme:

a) lire 1.500 per ogni centimetro eccedente metri 7,5 e fino a 12 metri;

b) lire 4.000 per ogni centimetro eccedente metri 12 e fino a 18 metri;

c) lire 6.000 per ogni centimetro eccedente metri 18 e fino a 24 metri;

d) lire 8.000 per ogni centimetro eccedente metri 24. »;

e) i commi 3-ter e 6 sono abrogati.

3. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, concernente il trattamento fiscale del reddito delle imprese prodotto dalla utilizzazione di navi iscritte nel Registro internazionale, è aggiunto il seguente:

« 2-ter. Gli utili di esercizio, le riserve, e gli altri fondi formati con utili che non concorrono a formare il reddito ai sensi del comma 2, rilevano agli effetti della determinazione dell'ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell'articolo 105 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, secondo i criteri previsti per i proventi di cui al numero 1) dello stesso comma ».

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 10.

Sopprimere i commi 1 e 2.

10. 27. (ex 11. 514.) Malavenda.

Sopprimere i commi 1 e 3.

10. 26. (ex 11. 513.) Malavenda.

Sopprimere il comma 1.

* **10. 10.** (ex 11. 7.) Scalia.

Sopprimere il comma 1.

* **10. 24.** (ex 11. 510.) Malavenda.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Per l'ampliamento dei posti barca nelle strutture portuali turistiche l'IVA sui pontili galleggianti è ridotta dal 20 per cento al 10 per cento solo per l'anno 2000.

Seguono compensazioni del gruppo MISTO-UDEUR.

10. 7. (ex 11. 11.) Manzione, Acierno, Di Nardo.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Per le imbarcazioni a vela o a motore di lunghezza non superiore ai me-

tri 7,50 l'IVA è ridotta dal 20 per cento al 10 per cento.

**Seguono compensazioni del gruppo MISTO-
UDEUR.**

10. 28. (ex 11. 12.) Acierno, Bagliani, Manzione.

Sopprimere i commi 2 e 3.

10. 25. (ex 11. 512.) Malavenda.

Sopprimere il comma 2.

10. 23. (ex 11. 509.) Malavenda.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. A decorrere dal 1° gennaio 2000 è soppressa la tassa di stazionamento dovuta per unità da diporto.

Conseguentemente, all'articolo 61, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2000: — 40.000;

2001: — 30.000;

2002: — 20.000.

10. 4. (Tab. A. 180.) Mammola.

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

10. 22. (ex 11. 508.) Malavenda.

Al comma 2, lettera a), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le imbarcazioni non immatricolate, a motore con misure fino a 7,5 metri ed a vela con misure fino a 10 metri, sono esentate dalla tassa di stazionamento.

10. 13. (ex 11. 13) Tatarella.

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

10. 21. (ex 11. 507.) Malavenda.

Al comma 2, lettera b), capoverso 2, sostituire l'alinea con il seguente:

2. L'importo della tassa di stazionamento è così determinata:

Conseguentemente all'articolo 61, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2000: — 20.000;

2001: — 15.000;

2002: — 10.000.

10. 5. (ex Tab. A. 179) Mammola.

Al comma 2, lettera b), capoverso 2, alinea, sostituire la parola: 360.000 con la seguente: 180.000.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, lettera a), sostituire la parola: 1.500 con la seguente: 1.000.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, lettera b), sostituire la parola: 4.000 con la seguente: 3.000.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, lettera c), sostituire la parola: 6.000 con la seguente: 5.000.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, lettera d), sostituire la parola: 8.000 con la seguente: 7.000.

Seguono compensazioni del gruppo di Alleanza Nazionale.

10. 14. (ex 11. 14.) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Al comma 2, lettera b), sopprimere il capoverso 2.

10. 20. (ex 11. 506.) Malavenda.

Al comma 2, lettera b), capoverso 2, sopprimere la lettera a).

10. 16. (ex 11. 501.) Malavenda.

Al comma 2, lettera b), capoverso 2, sopprimere la lettera b).

10. 19. (ex 11. 504.) Malavenda.

Al comma 2, lettera b), capoverso 2, sostituire le lettere a), b) e c) con le seguenti:

a) lire 1.000 per ogni centimetro eccedente metri 7,5 e fino a 11 metri;

b) lire 3.000 per ogni centimetro eccedente metri 11 e fino a 15 metri;

c) lire 6.000 per ogni centimetro eccedente metri 15 e fino a 24 metri.

**Seguono compensazioni del gruppo MISTO-
UDEUR.**

10. 6. (ex 11. 10.) Manzione, Acierno, Di Nardo.

Al comma 2, lettera b), capoverso 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) lire 6.000 per ogni centimetro di lunghezza eccedente metri 24.

Conseguentemente all'articolo 61, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2000: — 36.000;

2001: — 24.000;

2002: — 12.000.

10. 1. (ex Tab. A. 181) Mammola.

Al comma 2, lettera b), capoverso 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) lire 1.500 per ogni centimetro di lunghezza eccedente metri 12.

Conseguentemente all'articolo 61, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2000: — 50.000;

2001: — 38.000;

2002: — 25.000.

10. 2. (ex Tab. A. 183) Mammola.

Al comma 2, lettera b), capoverso 2, lettera b), sostituire le parole: 12 e fino a 18 metri con la seguente: 18.

Conseguentemente all'articolo 61, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2000: — 45.000;

2001: — 30.000;

2002: — 15.000.

10. 3. (ex Tab. A. 182) Mammola.

Al comma 2, lettera b), capoverso 2, sopprimere la lettera c).

10. 18. (ex 11. 503.) Malavenda.

Al comma 2, lettera b), capoverso 2, sopprimere la lettera d).

10. 17. (ex 11. 502.) Malavenda.

Al comma 2, sostituire la lettera e) con le seguenti:

e) il comma 3-ter è sostituito dal seguente:

3-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2000 è istituita una tassa sui motori dei natanti il cui importo minimo è stabilito in lire 30 mila. Per i motori di potenza superiore a 6 kw l'importo è calcolato in base alla potenza effettiva ed è pari a lire 5000 per ogni kw.

f) il comma 6 è soppresso.

10. 11. (ex 11. 6) Scalia.

Sopprimere il comma 3.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto - Rifondazione comunista.

10. 8. (ex 11. 3.) Bonato, Giordano, Boghetta.

Sopprimere il comma 3.

* **10. 15.** (ex 11. 500). Malavenda.

Sopprimere il comma 3.

* **10. 40.** Governo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. A decorrere dal 1° gennaio 2000 i canoni speciali per l'abbonamento alle diffusioni televisive per apparecchi stabilmente installati su navi da pesca sono equiparati a tutti gli effetti, ivi inclusa la determinazione della relativa tassa di concessione governativa, ai canoni per uffici, studi professionali, botteghe, negozi ed assimilati.

10. 9. (ex 11.2) Volontè, Tassone, Teresio Delfino, Grillo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. Al primo periodo dell'articolo 8, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sostituire le parole: a frase: « e a 2.500 centimetri cubici se con motore diesel » è sostituita con: « e a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel.

Conseguentemente alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: ed automobilistica.

Conseguentemente all'articolo 61, tabella A, voce: Ministero delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2000: — 4.000;

2001: — 3.000;

2002: — 2.000.

10. 12. (ex Tab. A. 290.) Battaglia, Giacco, Caccavari.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

4. Il comma 1 dell'articolo 28 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 è sostituito dal seguente: « Le rate di ammortamento relative ai mutui contratti dalle Organizza-

zioni Portuali, i debiti a lungo termine verso fornitori relativi a contratti stipulati dalle medesime Organizzazioni portuali per la costruzione di infrastrutture e/o per la fornitura di impianti portuali, ancorché ceduti a titolo oneroso a impedire concessionarie, risultanti al 31 dicembre 1993 e le somme occorrenti per la copertura degli ulteriori disavanzi per l'anno 1993, nonché gli importi relativi al trattamento di fine rapporto dei dipendenti delle organizzazioni portuali, maturati alla medesima data, nel limite complessivo di lire 1.000 miliardi, sono posti a carico dello Stato, che provvede direttamente al relativo pagamento. ».

5. All'onere di cui al precedente comma, valutato in lire 46 miliardi annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto per gli anni 2000-2002 alla Tabella A, Rubrica Ministero delle Finanze.

2000: — 92.000;

2001: — 59.800;

2002: — 46.000.

10. 30. (ex 11. 0. 10.) Camoirano, Labate.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi;

4. Il comma 1 dell'articolo 28 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 è sostituito dal seguente: « Le rate di ammortamento relative ai mutui contratti dalle organizzazioni portuali, i debiti a lungo termine verso fornitori relativi e contratti stipulati dalle medesime organizzazioni portuali per la costruzione di infrastrutture e/o per la fornitura di impianti portuali, ancorché ceduti a titolo oneroso a imprese concessionarie, risultanti al 31 dicembre 1993 e le somme occorrenti per la copertura degli ulteriori disavanzi per l'anno 1993, nonché gli importi relativi al trattamento di fine rapporto dei dipendenti delle organizzazioni portuali, maturati alla medesima

data, nel limite complessivo di lire 1.000 miliardi, sono posti a carico dello Stato, che provvede direttamente al relativo pagamento ».

10. 42. La Commissione.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

« 3-bis. Per le strutture di ormeggio che rispondono alle caratteristiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, che vengano installate successivamente al 1° gennaio 2000, non è dovuto il canone annuo per le concessioni con finalità turistico-ricreative di aree, pertinenze demaniali marittime e specchi acquei ».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero delle finanze, ridurre gli importi nella seguente maniera:

2000: — maggiori entrate em. 8.140;
2001: — 4.000;
2002: — 4.000.

10. 41. (*Ulteriore formulazione*) La Commissione.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis.

1. Al comma 1, dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, la parola « corrisposte » è sostituita dalle seguenti: « di lavoro dipendente e sui compensi di lavoro autonomo corrisposti ».

2. Dopo il comma 1, dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, è aggiunto il seguente:

1-bis. Non concorrono a formare il reddito imponibile nei confronti del parteci-

pante le retribuzioni di lavoro dipendente ed i compensi di lavoro autonomo corrisposti al personale di bordo, non residente nel territorio dello Stato, imbarcato sulle navi iscritte nel Registro internazionale.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis, dell'articolo 4 del decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono applicabili anche ai soggetti che, in base a rapporti contrattuali stipulati con l'armatore, esercitano, a bordo di navi passeggeri e da crociera, attività commerciali che siano complementari, accessorie o comunque relative alla prestazione principale.

4. Il reddito derivante dall'utilizzazione di navi iscritte nel Registro internazionale di cui al comma 2, articolo 4 del decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, comprende anche quello ritraibile dall'esercizio a bordo di navi passeggeri e da crociera di attività commerciali che siano complementari, accessorie o comunque relative alla prestazione principale, anche se esercitata da terzi in base a rapporti contrattuali stipulati con l'armatore. Per i redditi derivanti dalla attività di escursione comunque realizzata l'agevolazione di cui al comma 2, dell'articolo 4 del decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, compete solo all'armatore.

5. Non sono soggetti all'imposta di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, gli intrattenimenti, i giochi e le altre attività indicati nella tariffa allegata al decreto, effettuati a bordo delle navi da crociera iscritte nel Registro internazionale.

6. Non sono soggetti alle disposizioni di cui all'articolo 74, comma 6, ed all'articolo 74-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, gli intrattenimenti, i giochi e le altre attività di cui alla Tabella C del medesimo decreto ed alla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,